

L.R. 11 dicembre 2000, n. 37 (1).
Provvedimenti in materia di tributi automobilistici e di contenzioso.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 12 dicembre 2000, n. 185.

Art. 1

Diminuzione dei tributi automobilistici regionali.

1. Per i pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2001 e relativi a periodi fissi successivi a tale data non si applica l'aumento delle tasse automobilistiche regionali disposto dalla L.R. 6 novembre 1998, n. 37.
2. Ai veicoli esclusi, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della L.R. n. 37 del 1998, dall'applicazione della medesima, ma non si applica l'aumento disposto dalla L.R. 3 novembre 1997, n. 36 con la stessa decorrenza di cui al comma 1.

Art. 2

Estinzione del contenzioso.

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1999, in lire trentaduemila.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obiettivi di versamento concernenti il medesimo tributo.
4. Non si fa luogo al rimborso dovuto per imposte e tasse regionali il cui importo non sia superiore a 10,33 Euro (2).

(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.